

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2012, n. 138

Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalita' tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 1° dicembre 2009, n. 333.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 luglio 2012, n. 28)

#### IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 1° dicembre 2009, n. 0333/Pres. (Regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalita' tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20);

Considerato che il citato regolamento disciplina in particolare le modalita' per la presentazione delle domande e delle comunicazioni di variazione del potenziale produttivo aziendale;

Richiamati il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni);

Considerato che in conseguenza della fase di applicazione del proprio decreto n. 0333/Pres./2009 si rende necessario apportare alcune modificazioni delle disposizioni ivi contenute, sulla base dell'esperienza applicativa sinora maturata e in funzione delle esigenze di accelerazione delle procedure istruttorie delle pratiche di variazione del potenziale produttivo vitivinicolo aziendale anche mediante il recepimento di quanto previsto dai citati provvedimenti statali;

Ritenuto, pertanto, di emanare le necessarie modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0333/Pres./2009, in particolare per quanto attiene alla gestione delle istanze di variazione del potenziale vitivinicolo aziendale;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1115 di data 15 giugno 2012 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo

viticolo e disciplina delle modalita' tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 1° dicembre 2009, n. 333»;

Decreta:

1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalita' tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 1° dicembre 2009, n. 333», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalita' tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 1° dicembre 2009, n. 333.

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009

1. La lettera q) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 1° dicembre 2009, n. 333 (Regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalita' tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20) e' sostituita dalla seguente:

«q) produttore: la persona fisica o giuridica che coltiva con idoneo titolo una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze o attua attivita' sperimentali, e che ha costituito fascicolo aziendale;».

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n.  
333/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del Presidente della Regione n. 333/2009 e' inserito il seguente:  
«1-bis. Il direttore del Servizio competente stabilisce con proprio decreto i casi in cui, per motivate circostanze connesse al funzionamento o all'economicita' delle procedure informatiche, e' ammessa la presentazione al Servizio competente anche in formato cartaceo delle domande e comunicazioni di cui al comma 1.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n.  
333/2009

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 3 le parole «che conserva validita' per il periodo relativo alle due campagne successive a quella in cui e' stata rilasciata» sono soppresse;
  - b) al comma 4 dopo le parole «Il Servizio competente, verificato l'avvenuto estirpo, rilascia» sono inserite le seguenti:  
«al produttore richiedente».

Art. 4.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n.  
333/2009

1. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009 e' abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n.  
333/2009

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009 sono abrogate.

Art. 6.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n.  
333/2009

1. Il comma 8 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009 e' abrogato.

Art. 7.

Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n.  
333/2009

1. Il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009 e' sostituito dal seguente:  
«2. L'esercizio del diritto di reimpianto parzialmente o

totalmente trasferito non comporta modifiche del potenziale produttivo. A tal fine, nel caso di trasferimento di un diritto da una superficie non irrigua ad una superficie irrigua o da una superficie irrigua ad una superficie non irrigua, si applica rispettivamente una riduzione o un aumento di superficie pari al 10 per cento.

Art. 8.

Abrogazione degli allegati A e C del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009

1. Gli allegati A e C del decreto del Presidente della Regione n. 333/2009 sono abrogati.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e da 3 a 8 si applicano dal 1° agosto 2012.